



Prot. nr. 8441

Ordinanza n. 52

6 giugno 2016 Capoliveri

Il Responsabile del Servizio

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Capoliveri, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

Visti gli articoli, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Viste le Circolari serie 1 n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

Vista la legge regionale 23.03.2000 n. 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n° 6982 del 6.12.2001 che individua le zone idonee alla balneazione, secondo quanto previsto dall' art. 4, punto b) del D.P.R. 470/82;

Visto che nello stesso decreto si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;

Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 31.marzo 1998, n. 112 e la Legge Regionale 1dicembre 1998 n. 88;

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Visto l'Art. 19 della L.R. Toscana n. 59/2009;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°162 del 24 maggio 2016;

ORDINA

Art. 1 – E' vietato l' accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali (Art. 19 della L.R. Toscana n. 59/2009)

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentita la balneazione entro le ore 09,00 antimeridiane e dalle ore 19,00 postmeridiane e comunque in assenza di bagnanti.

Art. 2-Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, degli autorizzati o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell' art. 1164, del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza che entra in vigore dal 01/06/2016 sarà pubblicata agli Albi del Comune e della Capitaneria di Porto di Portoferraio ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'A. S. L. n. 6, al Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo